

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo, 05/06/2020

Risposta a nota n. _____

del _____

N. di prot. 19359**OGGETTO:** Associazione Elettricità futura. Quesito su modifica impianti fotovoltaici. Riscontro.

Elettricità Futura
c.a. Direttore Generale
Andrea Zaghi
Roma
info@elettricitafutura.it

Con recente e mail che si riscontra, la S.V. ha chiesto allo scrivente di precisare quale iter autorizzativo gli operatori debbano seguire per effettuare interventi di modifica non sostanziale degli impianti, tra cui la mera sostituzione dei moduli o inverter originariamente installati con altri più performanti con eventuale incremento della potenza dell'1% rispetto alla potenza originariamente autorizzata. Ha chiesto altresì se tali interventi, asseritamente di natura non sostanziale, debbano essere o meno sottoposti ad autorizzazione unica (ai sensi dell'art. 12, D.lgs. n. 387/2003 e s.m.) e che inoltre venga precisata la procedura semplificata più corretta da seguire alla luce di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del D.lgs. 28/2011.

La S.V. chiarisce che le varianti in progetto non porterebbero a modifiche delle strutture di supporto dei moduli ed infrastrutture esistenti, con riduzione della superficie radiante degli impianti grazie alla maggior efficienza dei pannelli.

Alla fattispecie, si ritiene possa essere applicato quanto disposto dall'art. 5, comma 3, 2° periodo del D.lgs. n. 28/2011 e s.m. che così recita:

«Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

Occorrono tuttavia alcune precisazioni: in primo luogo, non risultando a tutt'oggi ancora emesso il decreto ministeriale di cui parla la suddetta disposizione di legge, rilevano i criteri di individuazione delle modifiche non sostanziali elencati dalla norma medesima; in secondo luogo, la disciplina citata di cui all'art. 6 è la procedura abilitativa semplificata (PAS), di competenza comunale.

Su tale ultimo istituto procedimentale, si ritiene utile evidenziare che questo Assessorato ha diramato opportune direttive con circolare 23/10/2014, pubblicata nella GURS n. 47 del 7/11/2014 (rettificata con avviso pubbl. nella GURS n. 50 del 28/11/017) e circolare 9/11/2016, pubblicata nella GURS n. 51 del 25/11/2016. È opportuno che la comunicazione di PAS venga inviata oltre che al comune territorialmente competente anche a questo Dipartimento regionale dell'energia per opportuna conoscenza ed aggiornamento della propria banca dati impianti. Peraltro questa Amministrazione sta procedendo a redigere opportune proposte di riforma e semplificazione dell'iter stabilito sia dal D.l.s. n. 387/2003 sia dal regolamento, emanato di cui al DPRS n. 48/2012 citati.

Infine, si precisa che, essendo vigente in Sicilia il T.U. Reti elettriche approvato con R.D. n. 1775/1933 e s.m., eventuali opere finalizzate a modifiche del tracciato delle linee elettriche degli impianti di cui trattasi dovranno essere subordinate ad idonea autorizzazione rilasciata dallo scrivente DRE, ai sensi dell'art. 111 e segg. del suddetto T.U.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse rendersi utile alla S.V.

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore D'Urso

Il Funzionario Direttivo

f.to avv. Vincenzo Cusimano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993